



Allegato n. 2

**Requisiti per l'insegnamento di Italiano-Lingua 2
nelle scuole con lingua di insegnamento tedesco nella Provincia Autonoma di Bolzano**

Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesco della Provincia autonoma di Bolzano, l'Italiano-Lingua 2 viene impartito come insegnamento obbligatorio con inizio dalla prima classe della scuola primaria. La normativa vigente prescrive i seguenti requisiti per accedere all'insegnamento di Italiano L2:

1. Per disposizione dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, l'Italiano L2 deve essere impartito da docenti di madrelingua italiana. Pertanto, gli aspiranti devono dichiarare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere di **madrelingua italiana**.
2. Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, cioè, nel caso specifico, della lingua tedesca. La conoscenza della lingua tedesca viene accertata mediante il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto dal DPR 26 luglio 1976, n. 752, o di un attestato equipollente. Quindi:
 - per l'insegnamento nella scuola primaria è richiesto almeno l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado ("**patentino di bilinguismo B**") oppure un attestato equipollente (p. es. le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che nel *Quadro comune europeo di riferimento per lingue* corrispondono al livello di competenza linguistica B2).
 - per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado è richiesto l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di laurea ("**patentino di bilinguismo A**") oppure un attestato equipollente (p. es. le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che nel *Quadro comune europeo di riferimento per lingue* corrispondono al livello di competenza linguistica C1).¹
3. Infine, gli aspiranti devono possedere **il titolo di studio valido**:
 - Per l'insegnamento nella scuola primaria è richiesto
 - il diploma di superamento dell'*esame di Stato* conclusivo degli studi di istruzione secondaria di secondo grado dell'Istituto magistrale, purché conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - il diploma di laurea in scienze della formazione primaria, conseguito in lingua italiana.
 - Per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso 91/A) e di secondo grado (classe di concorso 92/A):
 - Lauree (quadriennali) in: Conservazione dei beni culturali; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia; Lingue e letterature straniere; Lingue e letterature straniere moderne; Traduttore; Interprete; Traduzione e interpretazione; (1) (2) — NOTE: (1) Le lauree in *Lettere, Materie letterarie, Conservazione dei beni culturali, Storia, Geografia, Lingue e letterature straniere, Lingue e letterature straniere moderne* sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: Lingua italiana, Letteratura italiana, Lingua o Letteratura tedesca, Linguistica generale. (2) Le lauree per *Traduttore, per Interprete, Traduzione e interpretazione* sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di Letteratura italiana e un



corso annuale (o due semestrali) di Letteratura tedesca.

- Lauree specialistiche (LS):

- 1 Classe delle lauree specialistiche in Antropologia culturale ed etnologia
- 2 Classe delle lauree specialistiche in Archeologia
- 5 Classe delle lauree specialistiche in Archivistica e biblioteconomia
- 10 Classe delle lauree specialistiche in Conservazione dei beni architettonici e ambientali
- 12 Classe delle lauree specialistiche in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
- 15 Classe delle lauree specialistiche in Filologia e letterature dell'antichità
- 16 Classe delle lauree specialistiche in Filologia moderna
- 21 Classe delle lauree specialistiche in Geografia
- 24 Classe delle lauree specialistiche in Informatica per le discipline umanistiche
- 40 Classe delle lauree specialistiche in Lingua e cultura italiana
- 41 Classe delle lauree specialistiche in Lingue e letterature afroasiatiche
- 42 Classe delle lauree specialistiche in Lingue e letterature moderne euroamericane
- 43 Classe delle lauree specialistiche in Lingue straniere per la comunicazione internazionale
- 44 Classe delle lauree specialistiche in Linguistica
- 51 Classe delle lauree specialistiche in Musicologia e beni musicali
- 72 Classe delle lauree specialistiche in Scienze delle religioni
- 73 Classe delle lauree specialistiche in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale
- 93 Classe delle lauree specialistiche in Storia antica
- 94 Classe delle lauree specialistiche in Storia contemporanea
- 95 Classe delle lauree specialistiche in Storia dell'arte
- 97 Classe delle lauree specialistiche in Storia medievale
- 98 Classe delle lauree specialistiche in Storia moderna

Con crediti nei settori scientifico- disciplinari L-FIL-LET e L-LIN con almeno 12 crediti ciascuno in:

- L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
- L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
- L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
- L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA oppure L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA

- Lauree specialistiche (LS):

- 39 Classe delle lauree specialistiche in Interpretariato di conferenza
- 104 Classe delle lauree specialistiche in Traduzione letteraria e in Traduzione tecnico-scientifica

Con crediti nei settori scientifico- disciplinari L-FIL-LET e L-LIN nella misura di almeno:

- 24 L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
- 12 L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA

ST/MM, 05.01.2011

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 –
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego

omissis

Articolo 3

omissis



(9/bis) Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B 1, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.⁶⁾

(9/ter) Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).⁶⁾

(9/quarter) I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).⁶⁾

(9/quinquies) Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quarter non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano e il tedesco.⁶⁾

(9/sexies) Ai fini di cui ai commi 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9/bis, 9/ter e 9/quarter, è rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.⁶⁾

omissis

⁶⁾ I commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter, 9/quinquies e 9/sexies sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca."